NORME IN MATERIA DI ATTRIBUZIONI E DI TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE POSTELEGRAFONICO E DISPOSIZIONI PER ASSICURARE IL PAGAMENTO DELLE PENSIONI INPS

Art. 1

Attribuzioni degli agenti dell'esercizio telefonico

Il primo comma dell'articolo 22 della legge 18 febbraio 1963, n. 81, e' sostituito dal seguente: "Gli impiegati dell'esercizio telefonico di cui alla tabella P dell'allegato I alla presente legge sono addetti a lavori di costruzione e manutenzione degli impianti di telecomunicazione, giunzione dei cavi e sorveglianza dei tracciati, svolgendo tali compiti anche con la conduzione di automezzi, ed eseguendo inoltre elementari misurazioni elettriche e contabilita' in relazione ai servizi tecnici loro attribuiti. Sono altresi' addetti a lavori di manutenzione di automezzi e svolgono mansioni di pulizia di locali e degli impianti delle stazioni telefoniche, di custodia di queste ultime, di carico, di scarico, trasporto e montaggio di materiali e apparecchiature, nonche' ogni altro incarico di carattere materiale inerente al servizio".

Versione in vigore dal 8 settembre 1974, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Norme in materia di attribuzioni e di trattamento economico del personale postelegrafonico e disposizioni per assicurare il pagamento delle pensioni INPS
Estremi	Legge 12 agosto 1974, n. 370
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 24 agosto 1974

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/norme-in-materia-di-attribuzioni-e-di-trattamento-economico-del/art-1-attribuzioni-degli-agenti-dell-esercizio-telefonico

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it